



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676386

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Ordinanza n. 1439 del 24 Agosto 2020

Oggetto: Regolamentazione sosta parcheggio temporaneo del supermercato di via Caboto a Marina di Ragusa.

Il Sindaco

PREMESSO che con delibera G.M. n. 237 del 21 luglio 2020 si è proceduto ad adottare apposito atto di indirizzo per utilizzo a titolo di comodato del parcheggio del supermercato di via Caboto a Marina di Ragusa, identificato al foglio A/276, particella 824 sub 2 classamento zona 3 categoria D8, da destinare a parcheggio pubblico temporaneo fino al 30/09/2020, al fine di rendere più scorrevole il traffico veicolare nella località balneare durante la stagione estiva;

PRESO ATTO degli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 42, 142, 145, 157, 158, 159 e 188 del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione civile sez. III - Sentenza 23 luglio 2009 n. 17279) secondo cui all'interno delle aree di sosta dei supermercati si applica il codice della strada in quanto i criteri decisivi per individuare l'ambito di applicazione Codice stradale non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sull'area, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; ma nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare;

CONSIDERATA l'opportunità di regolamentare in tal senso la sosta dei veicoli;

ordina

Per i motivi innanzi esposti,

- 1) Utilizzo del parcheggio del supermercato di via Caboto a Marina di Ragusa, identificato al foglio A/276, particella 824 sub 2 classamento zona 3 categoria D8, a decorrere dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020, dalle ore 22,00 alle ore 02,30;
- 2) Dare atto che ai trasgressori verrà irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 CdS, ivi incluso rimozione forzata;

L'Ufficio Polizia Locale incaricato della disposizione della segnaletica informativa da installare ingresso dell'area di parcheggio.

Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante. A norma dell'art. 3 – 4° comma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo

Regionale di Catania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Il Comando di P.M. è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Copia della presente atto deve trasmesso alla ditta Merkent srl, con sede legale in c.da Giardinello sn a Comiso, P.I. 01413580885.

Ragusa, 14-07-2010



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassi